

ASSOCIAZIONE CI SIAMO ONLUS**Verbale di Assemblea straordinaria del 04/07/2024**

L'anno 2024 nel mese di luglio il giorno 4 alle ore 20:45, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE CI SIAMO ONLUS in Via Corso del Popolo n.5 a Fossalta nel Comune di Trebaseleghe (PD) si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione Ci Siamo Onlus per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore - esame ed approvazione statuto di trasformazione in APS.
2. Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.
3. Varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'attuale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione il sig. Luca Favaretto che chiama a fungere da segretario il sig. Vidali Paolo, che accetta.

Il presidente constatata la presenza in proprio o per delega di oltre $\frac{3}{4}$ degli associati; tra di essi ci sono i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione nei Signori:

- VIDALI Paolo
- BASSO Luca
- BASSO Filippo
- BASSO Dario



Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, regolarmente convocata in seduta straordinaria per le presenze degli associati intervenuti all'assemblea in proprio o per delega, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti e gli assenti hanno confermato nei giorni precedenti, verbalmente e alcuni per iscritto di aver ricevuto regolare invito alla partecipazione a tale assemblea, si rileva che i convenuti, sono tutti associati dell'associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

Il presidente introducendo i punti posti all'ordine del giorno che vengono trattati congiuntamente ritiene opportuno dare una breve illustrazione dello stato dell'arte della Riforma del terzo settore, che ha richiesto l'adeguamento degli statuti da parte di tutti gli enti associativi che vogliono identificarsi come enti del terzo settore.

Si dà lettura quindi del nuovo statuto che troverà applicazione solo quando verrà perfezionata l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e che va a modificare l'attuale statuto del 08/05/2014 redatto con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Padova il 16.05.2014.

Il nuovo statuto da un'impostazione diversa all'attuale associazione che ad oggi risulta ancora iscritta all'anagrafe delle ONLUS, e porta l'associazione ad assumere la veste giuridica di Associazione di Promozione sociale con la nuova denominazione sociale di " ASSOCIAZIONE CI SIAMO APS ".

Viene spiegato ai convenuti che tale nuovo inquadramento è una continuazione dell'attività svolta fino ad ora ma risponde alle esigenze legislative introdotte dalla Riforma del Terzo settore.

Terminata la lettura del testo e soddisfatte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità delibera di approvare lo statuto nel testo formulato ai presenti, e delega il presidente di procedere con l'iscrizione al Registro unico del terzo settore come Associazione di Promozione sociale con la nuova denominazione sociale; lo statuto così approvato viene sottoscritto in ogni sua pagina dal presidente e dal segretario e l'assemblea delibererà altresì di conferire al presidente i poteri per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come

previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alice Fancello

Il Segretario

Paolo Vitali

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	12 LUG 2024	S.3
Reg. n°	2724	
€	65216	

IL FUNZIONARIO (*)
Beatrice Bignardi
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE CI SIAMO APS"

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

In data 08/05/2014, con scrittura privata registrata il 16.05.2014 è stata costituita l'associazione non riconosciuta "Associazione Ci Siamo Onlus", successivamente iscritta con provvedimento di iscrizione prot.2014/26321 del 10.06.2014 all'Anagrafe delle Onlus.

Per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "**ASSOCIAZIONE CI SIAMO APS**" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. Tale denominazione, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" e, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di TREBASELEGHE (PD) a Fossalta, via Corso del Popolo nr.5. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, apartitica, ed è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, socio-educativo, ludico, ricreativo, della formazione, della beneficenza e contro la dispersione scolastica, in favore di minori, persone in condizione di svantaggio e difficoltà economica, nonché di persone in condizioni di fragilità.

In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo può:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nei settori dell'educazione contro la dispersione scolastica;
- b) promuovere in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica;
- c) promuovere la formazione delle persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- d) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi, abilitativi, educativi, ricreativi, formativi, socio-educativi, strutture diurne ed ogni altra attività connessa e pertinente;

- e) promuovere progetti educativi, ricreativi e culturali a favore delle persone o famiglie svantaggiate, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, disabilità, fragilità sociale.
- f) promuovere iniziative occasionali di solidarietà volte a realizzare gli scopi sociali;
- g) mettere a disposizione della scuola le competenze specifiche in termini di tempo, energie e idee, degli associati e simpatizzanti attraverso la loro opera di volontariato per garantire e promuovere le iniziative/interventi a favore degli alunni della scuola e delle loro famiglie in condizioni di svantaggio;
- h) promuovere conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, esposizioni e mostre;
- i) stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche previste ai sensi dell'art.56 del D.Lgs 117/2017.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.

L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora sussistano gravi motivi ai doveri stabiliti dal presente statuto, con quorum deliberativo di metà più uno degli amministratori in carica. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10) VOLONTARI

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa o dal proprio Consiglio Direttivo, eventualmente tramite apposito regolamento; tali rimborsi in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e Revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

Il mandato per le cariche, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 13) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- approvare il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio Direttivo a norma di quanto stabilito dall'art.13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- eleggere e revocare il Presidente e le altre cariche dell'Associazione;
- deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
- deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare eventuali regolamenti per il suo funzionamento;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa.

14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno:

- entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente ed eventualmente entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedano;

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.



Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

Non può essere eletto come amministratore e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, se non vi abbia già provveduto l'assemblea, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- delibera sull'esclusione dell'associato;
- propone all'Assemblea l'eventuale adozione e/o modifica dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi;
- ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività;
- può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio redatto a norma di quanto stabilito dall'art.13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, corredato dal programma di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- delibera sulla stipula di eventuali convenzioni con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. 117/2017.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e volontari).

Il Tesoriere, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19) PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
- convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- presiede l'Assemblea;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La

firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 20) COLLEGIO SINDACALE

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.

I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente

sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 20 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 20 non sono iscritti tutti all'Albo dei Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Art. 22) RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative e ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio dell'Associazione, a norma di quanto stabilito dall'art.13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione e il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove presenti, all'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs.117/2017.

Art. 24) LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale ove presente;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali ove presenti.

Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

ART. 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 nr.117 e successive modificazioni.

Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

